

111/06  
N. 41204 R. C. C.  
N. 63/06 R. G. 44



## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

**ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE  
EX ART. 635 C.P.P.**

La corte d'Appello di Bologna, sezione prima, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Dr. Paolo Angeli  | Presidente  |
| 2. Dr. Alberto Candi | Consigliere |
| 3. Dr. Umberto Palma | Consigliere |

ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito di richiesta di revisione proposta in data 11/1/2006 dall'Avv. Vittorio Trupiano del foro di Napoli, procuratore speciale di DORIGO Paolo, n. a Venezia il 24/10/1959, attualmente in stato di detenzione domiciliare in Mira, Via Corridoni 4.

\*\*\*\*\*

Il difensore di DORIGO Paolo espone che il proprio assistito sta espiando, in regime di detenzione domiciliare, la residua parte della condanna ad anni tredici e mesi sei di reclusione inflittagli dalla corte d'assise di Udine con sentenza in data 3/10/1994, irrevocabile il 27/3/1996.

L'Avv. Trupiano ricorda che, dopo la condanna, DORIGO si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con sentenza del 9/9/1998, ha stabilito la non equità del giudizio subito dal proprio assistito, per violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La lesione dei principi contenuti in quest'articolo è stata ravvisata nel fatto che i giudici italiani hanno condannato DORIGO in base alle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in contraddittorio, in quanto, in dibattimento, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dopo la decisione della Corte europea, il Comitato dei ministri del consiglio d'Europa ha più volte sollecitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza della pronuncia del Giudice di Strasburgo. Tali sollecitazioni sono rimaste prive d'effetto. Solo recentemente il procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Udine ha sollevato incidente d'esecuzione davanti alla corte d'assise di quel capoluogo per verificare la "legittimità" della detenzione di DORIGO ed ha, contestualmente, richiesto la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato. Con ordinanza 5/12/2005, però, la corte d'assise di Udine ha rigettato il ricorso affermando che, in sede d'incidente d'esecuzione, l'indagine del giudice va limitata alla verifica della eseguibilità del titolo esecutivo, restando preclusa ogni valutazione sulla legittimità del giudizio di cognizione e, dunque, sulla violazione delle regole interne ad esso. Perciò, il quesito relativo a quale statuizione dovesse prevalere, nel contrasto tra giudicato interno e sentenza della Corte europea, andava risolto nel senso della prevalenza della sentenza irrevocabile del giudice italiano. Nella stessa ordinanza, la corte d'assise di Udine ha osservato che la sospensione dell'esecuzione richiesta dal procuratore della Repubblica avrebbe determinato la paradossale situazione di congelare la situazione processuale, con l'effetto che, alla liberazione dell'imputato, non sarebbe seguita alcuna celebrazione di un processo "equo", con la possibilità che la condanna a carico di DORIGO rimanesse sospesa *sine die*, senza che alcuna autorità giurisdizionale avesse, poi, modo di deciderne la sorte. Ha concluso, quel giudice, che meno incongrua gli sembrava la strada, pure prospettata dal procuratore della Repubblica ricorrente, di un'istanza di revisione per ottenere la celebrazione di un nuovo processo, tale da porre rimedio ai vizi d'equità sostanziale che hanno caratterizzato il precedente giudizio. In tal caso, ha aggiunto la corte d'assise di Udine, l'art. 635 c.p.p. avrebbe consentito al giudice adito per la revisione di sospendere l'esecuzione, accompagnandosi, così, il risultato avuto di mira ad una strada giuridicamente più corretta.

La difesa di DORIGO, condividendo quest'ultima prospettazione, afferma – nell'istanza presentata a questo giudice – che l'ammissibilità del giudizio di revisione potrebbe essere pronunciata, sin d'ora, ai sensi dell'art. 630, lett. a), c.p.p., per contrasto tra giudicati. Infatti, la decisione della corte europea, che in quanto proveniente da organo sopranazionale deve prevalere su quella del giudice italiano, può essere equiparata alla sentenza di un "giudice speciale". Ma, se così non si dovesse ritenere, l'art. 630 c.p.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, come titolo per ottenere la revisione, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Conclude, perciò, la difesa, con la richiesta di emissione del decreto di citazione ex artt. 636 e 601 c.p.p., previa ordinanza di sospensione dell'esecuzione, e solleva, fin d'ora, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nel senso testé accennato.

Il procuratore generale ha depositato il proprio parere, nel quale osserva che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo non sono immediatamente eseguibili in Italia e non possono, quindi, invalidare un giudicato; ma questo è tema attinente alla validità del titolo esecutivo e non alla possibilità di dare ingresso al giudizio di revisione. Quanto all'ammissibilità di quest'ultima impugnazione, il caso di specie non può farsi rientrare sotto l'art. 630, lett. a), c.p.p., perché la Corte europea dei diritti

dell'uomo non può essere considerata un giudice speciale. In ordine, poi, alla possibilità che ricorra, nella specie, l'ipotesi della lettera c) dello stesso articolo, non si può ignorare – afferma il procuratore generale – la giurisprudenza che esclude che da una modifica della disciplina processuale possa derivare un giudizio di revisione; tant'è che l'esame in contraddittorio di un collaboratore di giustizia rifiutatosi di rispondere nel corso del giudizio di cognizione, non è stato ritenuto un caso di "nuova prova". Tuttavia, poiché il concetto di "nuova prova" è tuttora in fase di elaborazione giurisprudenziale, e siccome il giudizio di ammissibilità della revisione è limitato ad una deliberazione sommaria, è necessario che le parti esponano compiutamente le loro opinioni nella pienezza del contraddittorio che si instaura solo con l'udienza. Conclude, pertanto, il procuratore generale, con la richiesta di emissione di decreto di citazione, ai sensi dell'art. 636 c.p.p., mentre, sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena, esprime parere contrario.

\* \* \* \* \*

La corte osserva che l'istanza della difesa di DORIGO merita accoglimento nelle parti relative alla dedotta questione di legittimità costituzionale ed alla invocata sospensione dell'esecuzione.

La questione di legittimità costituzionale verrà affrontata da questa corte in separata ordinanza. Ai fini e nei limiti che qui interessano, si può anticipare che non appare manifestamente infondata l'eccezione della difesa di violazione dell' art. 3 Cost., da parte dell'art. 630, lett. a), c.p.p., nella parte in cui esclude, dai casi di revisione ivi previsti, il contrasto tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto) penale di condanna con la sentenza irrevocabile della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea ad opera della sentenza (o del decreto) di condanna, per "assenza di equità" del processo. Andrà prospettata, altresì, d'ufficio, la violazione degli artt. 10 e 27 della Costituzione, da parte del medesimo art. 630, lett. a), c.p.p.

Va, poi, richiamato l'art. 46 della Convenzione europea del 1950, ratificata con legge dello Stato in data 4/8/1955, n. 848, che impegna le parti contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea nelle controversie alle quali sono interessate. Impegno che sicuramente riguarda non solo il governo e il legislatore del nostro paese, ma anche l'autorità giudiziaria chiamata ad applicare norme interne in contrasto con le decisioni del Giudice di Strasburgo. Tale autorità può, certamente, sollecitare l'intervento della Corte costituzionale, ove questo possa servire ad eliminare il dedotto contrasto ed a rendere applicabile la decisione *de qua*, attraverso l'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma interna, o la sua interpretazione in chiave costituzionalmente orientata. Lo stesso Giudice delle leggi ha affermato che il giudice italiano è sottoposto a uno specifico vincolo interpretativo delle norme interne alla luce di talune disposizioni delle convenzioni internazionali che attengono – come l'art. 6, comma 3, della Convenzione europea, che riguarda il presente caso – a diritti inviolabili della persona e sono state introdotte nell'ordinamento interno tramite legge

di ratifica, diventando, così, resistenti all'abrogazione o alla modificazione da parte della legge ordinaria (tra cui l'odierno codice di rito), in quanto promananti da fonte atipica<sup>1</sup>.

Anche recentemente la Corte di cassazione ha ricordato che le disposizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo devono essere applicate dal giudice italiano e lo ha fatto proprio in un caso in cui si discuteva se l'art. 5, comma 2, lett. a), della Convenzione europea, precluda l'esecuzione della condanna emessa a seguito di un processo giudicato non equo dalla Corte europea<sup>2</sup>.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, del vincolo interpretativo che nasce dalle norme convenzionali, del dovere dello Stato di conformarsi alla disposizione dell'art. 46 della Convenzione europea, infine della non manifesta infondatezza della eccepita questione di legittimità costituzionale, il cui accoglimento potrebbe dare ingresso all'invocato giudizio di revisione e ad un esito opposto a quello della sentenza passata in giudicato, la corte reputa opportuno sospendere l'esecuzione della pena nei confronti di DORIGO Paolo ex art. 635 c.p.p. E ciò anche in considerazione dell'approssimarsi del termine dell'esecuzione (il fine pena è fissato per il 23/4/2007), tale per cui un'ulteriore dilazione renderebbe praticamente vani l'istanza di revisione presentata ed il suo non improbabile accoglimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 635 c.p.p.

**DISPONE**

- = la sospensione della esecuzione della pena inflitta con sentenza della corte d'assise di Udine in data 3/10/1994, irrevocabile il 27/3/1996, a DORIGO Paolo, del quale ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altro legittimo titolo.
- = Manda alla Cancelleria per l'esecuzione, la notifica alle parti e la comunicazione al procuratore della Repubblica di Udine.

Bologna, 13/3/2006

Il Consigliere estensore  
Dr. Alberto Candi

Il Presidente  
Dr. Paolo Angeli

Il sottoscritto funzionario dichiarata, ai sensi dell'art. 64 disp. att. C.P.P., di avere trasmesso il testo originale.

13 MAR 2006

Bologna, 13 MAR 2006

CANCELLERIA  
DORIGO Paolo



<sup>1</sup> Cf. la sentenza della Corte costituzionale n.10/1993.  
<sup>2</sup> Cf. Cass., sez. I, sent. 35616 del 22/9/2005, Cat Berro.

oggi

13 MAR 2006

CORTE D'ASSISE

deputato

CANCELLERIA